



39593 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/05/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO OLDI
Dott. ANTONIO BEVERE
Dott. MARIA VESSICHELLI
Dott. CARLO ZAZA
Dott. GERARDO SABEONE

- Presidente - SENTENZA N. 1358
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 37661/2010
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)

avverso la sentenza n. 1975/2009 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/06/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Palin'*
che ha concluso per *infetto*

Udito, per la parte ~~civile~~, l'Avv

Udit i difensor Avv.

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 23 maggio 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Il reato gli era stato addebitato nella qualità di amministratore di fatto della srl Sicilia Pesca dichiarata fallita con sentenza del 6 maggio 2004, ed in concorso con l'amministratore legale

Deduce

1) La violazione dell'art. 2 comma 3 cp in riferimento all'art. 1 d. lgs. N. 5 del 2006, non essendo adeguatamente valorizzata la qualità di piccolo imprenditore propria del ricorrente.

2) La violazione degli artt. 191 e 192 cpp.

La qualità di amministratore di fatto attribuita al ricorrente era stata desunta dalle dichiarazioni, inutilizzabili, di due soggetti interessati: il coimputato e altro soggetto che aveva rivestito in passato la qualità di amministratore della fallita, tal . Entrambi tali soggetti avevano reso le proprie dichiarazioni alla GdF durante la indagine fiscali da questa condotta.

Nel merito comunque le dichiarazioni di costoro non avevano pregio dal momento che avevano fatto semplicemente riferimento ad attività delegate al ricorrente dall'amministratore in carica (come quella di seguire la verifica fiscale) mentre l'imputato aveva sostenuto di avere svolto attività saltuarie per le quali percepiva uno stipendio.

Non era stata adeguatamente motivata la sussistenza del dolo specifico del reato, essendo rimasta aperta la eventualità che il ricorrente avesse agito per mera negligenza attesa la circostanza di fatto che le scritture semplicemente mancavano.

3) Il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche nonostante la quasi-incensuratezza del prevenuto.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il primo motivo è infondato.

La parte si limita a criticare in maniera generica la decisione del primo giudice che motivatamente ha aderito al principio enunciato dalle Sezioni unite in materia.

Vale la pena ricordare che il supremo consesso ha posto termine al contrasto giurisprudenziale sorto sulla portata della novella del 2006 formulando il principio che si condivide appieno e che si reitera secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso. (Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008 Ud. (dep. 15/05/2008) Rv. 239398).

Sul punto, peraltro, era stato significativamente sottolineato da altre pronunzie che l'art. 150 della L. n. 5 del 2006 detta una chiara disciplina transitoria per la quale "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore" (Rv. 237025).

Ai fini dell'accoglimento del motivo non incide, d'altra parte, la circostanza che il prevenuto sia stato chiamato a rispondere del reato di bancarotta nella qualità di amministratore di fatto.

E' univoco in giurisprudenza l'orientamento secondo cui l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod.civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, Sentenza n. 7203 del 11/01/2008 Ud. (dep. 14/02/2008) Rv. 239040).

Nel caso di specie, dunque, l' è stato chiamato a rispondere in una veste perfettamente equiparata a quella dell'amministratore di diritto della srl dichiarata fallita e tale qualità era esaustiva dei requisiti soggettivi della fattispecie criminosa ritenuta sussistente ex art. 223 l. fall., indipendentemente dalla ricorrenza (o meno) dei presupposti per la estensione del fallimento alla sua persona, quale imprenditore individuale

Il secondo motivo è infondato.

Come bene sottolineato nella sentenza impugnata le dichiarazioni dei soggetti (anche coimputato) che hanno attribuito al ricorrente la qualità di amministratore di fatto (acquisite nel rito abbreviato) non soffrono certo di inutilizzabilità in ragione della qualità soggettiva dei dichiaranti.

Infatti le loro affermazioni furono rese in un contesto di ispezione amministrativa nel quale non erano in corso indagini penali.

Quanto alla valutazione delle stesse, ritenuta positiva dal giudice del merito, le censure del ricorrente risultano volte a sollecitarne una autonoma da parte del giudice della legittimità, non essendo ciò consentito ad opera della Cassazione.

Non fondata è d'altra parte la censura alla motivazione in punto di dolo specifico.

La Corte di merito ha ben sciolto il nodo della dolosità della condotta ponendo in evidenza come le scritture – così come desunte dalle indagini compiute dalla Gdf – erano state solo in parte esibite nel 1998 e quindi, sia pure nella loro incompletezza, e cioè per la parte esibita, non erano state conservate: ciò che equivaleva a ritenere che fossero state sottratte alla verifica. E tale condotta correttamente è stata attribuita all' [] sia dal punto di vista materiale che da quello dell'elemento psicologico, essendo stato segnalato che il ricorrente era proprio il soggetto che aveva seguito la verifica fiscale della Guardia di finanza.

In altri termini, il comportamento dallo stesso tenuto, considerato che la assenza delle scritture aveva impedito di verificare le cause del passivo ammontante a 417 mila euro, era stato plausibilmente ritenuto – come detto – quello della soppressione delle scritture stesse assistito dalla precisa volontà di ostacolare i doverosi accertamenti.

Tale ricostruzione logica include la configurazione del dolo specifico mentre è sufficiente la sussistenza del dolo generico in relazione alla condotta delineabile come omessa tenuta delle altre scritture: quelle cioè che, non essendo state nemmeno esibite alla Gdf, sono state ritenute oggetto di un' [] tenuta del tutto manchevole ai sensi dell'art. 216 comma 1 n. 2 u.p. l. fall.

Infine inammissibile è il motivo col quale si censura il diniego delle attenuanti generiche.

La Corte ha formulato un giudizio negativo sulla capacità a delinquere del soggetto in ragione della condotta tenuta e dei precedenti penali che costituisce valido canone ai fini della adozione della decisione sollecitata.

La doglianza della parte, tesa a evidenziare la "quasi" incensuratezza dell'imputato si risolve in una allegazione di puro fatto, tesa a sovvertire il giudizio spettante sul tema al solo giudice del merito e dunque al limite della inammissibilità.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma 20 maggio 2011

il Presidente

il Cons est.

P.

2/1.

Uls

del

